



# Comune di San Michele al Tagliamento

PROVINCIA DI VENEZIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

COPIA

**Deliberazione n. 26**

**In data 24/04/2014**

### **OGGETTO: FUSIONE DELLE SOCIETA' "ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA" E "CAIBT SPA" AI SENSI DELL'ART. 2501 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE**

L'anno 2014, il giorno 24 del mese di Aprile alle ore 19:29 nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Codognotto Pasqualino	Sindaco	Presente
Carrer Gianni	Vice Sindaco	Presente
Nuzzo Gianfranco	Consigliere	Presente
Driusso Robertino	Consigliere	Presente
Marchesan Luca	Consigliere	Presente
Scodeller Sandro	Consigliere	Presente
Fantin Pier Mario	Consigliere	Assente
Nadalin Daniele	Consigliere	Assente
Barboni Silvia Giulia	Consigliere	Presente
Romanin Sandro	Consigliere	Presente
Arduini Annalisa	Consigliere	Presente
Zamarian Evandro	Consigliere	Presente
Del Sal Mauro	Consigliere	Presente
Teso Emiliano	Consigliere	Presente
Cecchetto Marco	Consigliere	Presente
Ziroldo Matteo	Consigliere	Assente
Vio Enza	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 14 compreso il Sindaco ed Assenti N. 3

Assiste alla seduta il Segretario Androsani Dott. Alessandro, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, inserirlo nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

**OGGETTO: FUSIONE DELLE SOCIETA' "ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA" E "CAIBT SPA" AI SENSI DELL'ART. 2501 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso**

**che** il Comune di San Michele al Tagliamento è socio di CAIBT S.p.A. con sede a Fossalta di Portogruaro (VE), Via Zannier 9, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 00216530279, REA di Venezia 247301, società a totale capitale pubblico "in house", affidataria diretta della gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni che partecipano alla società medesima e ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene";

**che** detta società risulta così costituita a seguito della trasformazione in società per azioni, giusto atto a rogito del notaio Roberto Cortelazzo del 12 novembre 2013, n. 15564 di repertorio, della Azienda speciale denominata "Consorzio Acquedotto Interregionale Basso Tagliamento", già "Consorzio Acquedotto Basso Tagliamento", ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 35 della legge n. 448 del 28.12.2001;

**che** la società CAIBT S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi dal precedente "Consorzio Acquedotto Interregionale Basso Tagliamento" e, quindi, ha conservato l'originario affidamento della gestione dei servizi idrici, assegnato dai Comuni soci al Consorzio Azienda;

**Considerato che** il quadro normativo delle disposizioni in materia di gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue ha assunto una dimensione completa ed organica con l'entrata in vigore della legge n. 36 del 5 gennaio 1994 e del successivo decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

**che** l'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che la gestione dei servizi idrici deve essere attuata per aree territoriali omogenee definite ambiti territoriali ottimali, individuati dalle regioni e che coincidono di norma con i bacini idrografici di appartenenza;

**che** i Comuni ricompresi nel medesimo ambito, al fine di garantire la gestione dei servizi idrici secondo criteri di efficienza ed efficacia ed economicità istituiscono l'Autorità d'ambito a cui è demandata tra l'altro, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006, la programmazione, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato;

**che** a seguito dell'accordo sottoscritto in data 31.07.2006 tra la Regione Veneto e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in attuazione rispettivamente dell'art. 2, comma 4 della L.R. Veneto n. 5/1998 e dell'art. 4 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 13/2005, veniva costituito l'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" comprendente i Comuni del bacino idrografico del fiume Lemene di cui al D.P.R. del 21.12.1999, all'interno del quale le funzioni di programmazione, organizzazione affidamento della gestione e controllo del servizio idrico integrato sono assicurate dalla "Autorità d'Ambito" ora "Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato" (CATOI "Lemene"), ai sensi dell'art. 4, comma 45 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 22 del 29.12.2010 e dell'art. 2, comma 186 bis della legge n. 191 del 23.12.2009;

**Atteso che** con deliberazione n. 13 del 29.12.2010 l'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, ora Consulta d'Ambito, ha individuato la società CAIBT S.p.A come soggetto salvaguardato per la gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.) nella macroarea orientale dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" ai sensi dell'accordo interregionale del 31.07.2006 e conseguentemente approvato il contratto di servizio diretto a regolare i rapporti con il gestore;

**che** con la citata deliberazione veniva altresì riconosciuto conforme alla normativa vigente, anche comunitaria, l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato “*in house providing*” alla società CAIBT S.p.A per l'area di competenza, tenuto conto che trattasi di società a totale capitale pubblico, è soggetta al controllo da parte degli enti soci in modo analogo a quello esercitato sui propri uffici e svolge la parte prevalente della propria attività a favore dei territori dei Comuni soci;

**che** i gestori del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale “Lemene” sono ad oggi individuati dalla CATOI “Lemene” nella società Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A. e che con deliberazione n. 21 del 17.12.2013 la Consulta d'Ambito, in esecuzione dell'art. 34, comma 20 e seguenti della legge n. 221/2012, ha ribadito che gli affidamenti in essere rispettano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria;

**che** l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato è stato peraltro disposto dalla CATOI “Lemene” in via transitoria fin dall'anno 2011, come stabilito dalla citata deliberazione n. 13/2010 e così anche per gli anni successivi fino al 31.12.2014, giusta deliberazione n. 21 del 17.12.2013 dell'assemblea della Consulta d'Ambito con la quale si fa riserva altresì di affidare la gestione del servizio, per un periodo di 30 (trenta) anni, alla società che risulterà dalla fusione tra Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A., secondo il modello in house providing, a condizione che tale fusione si concluda entro il 31.12.2014;

**Evidenziato** a tal fine che l'art. 147 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 stabilisce tra l'altro che i servizi idrici integrati sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali nel rispetto del principio della unitarietà della gestione e del superamento della pluralità delle gestioni;

**che** l'art. 16, comma 1, lettera d) della L.R. n. 13/2005 della Regione Friuli Venezia Giulia attribuisce alla Consulta d'Ambito la competenza ad elaborare indirizzi volti alla progressiva integrazione degli organismi salvaguardati;

**che** con deliberazione n. 4 del 21/04/2008 della Conferenza d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale “Lemene” venivano tra l'altro approvati i “Patti parasociali”, sottoscritti dai rappresentanti degli enti interessati, con i quali all'articolo 2 si stabiliva che “Il servizio idrico integrato ..... dovrà essere organizzato mediante una unica società di gestione operante in tutto l'Ambito .....”;

**che** con deliberazione n. 20 del 17.12.2013 l'Assemblea del CATOI “Lemene” ha indicato ad Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A. la necessità di costituire un'unica società di gestione, entro il 31.12.2014, per l'affidamento in house providing del servizio idrico integrato riservandosi, in caso contrario, di procedere ad affidare il servizio ricorrendo alle altre forme di gestione compatibili con i principi di derivazione comunitaria;

**Ricordato che** per conseguire l'aggregazione tra le due società le Assemblee di ABL S.p.A. e CAIBT S.p.A. hanno deliberato, con voto unanime, la scissione delle rispettive società patrimoniali per successivamente fondere le attuali società e costituire un gestore unico del servizio idrico integrato nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità d'Ambito;

**Dato atto che** la fusione tra Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A. consentirà alla nuova società, unico gestore del servizio idrico integrato in un territorio di 180.000 abitanti residenti e comprendente 27 Comuni, di conseguire significativi risultati e vantaggi organizzativi ed economici in termini di:

- contenimento dei costi fissi derivanti da attività di carattere comune;
- ottenimento di economie di scala;

- aumento della capacità contrattuale nel campo degli approvvigionamenti e degli acquisti;
- recupero di funzionalità ed efficienza;
- ottimizzazione della gestione delle risorse umane e strumentali,
- dimensionamento adeguato per affrontare gli investimenti dei Piani stralcio e del Piano d'ambito unitario;
- integrazione degli impianti e strutture nel sistema idrico integrato;
- gestione integrata e unitaria delle attività in un ambito omogeneo, razionale e complementare;

**che** per effetto della fusione tra Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A. sarà possibile conseguire e valorizzare una pluralità di sinergie tra le quali si rilevano a solo titolo indicativo:

- la gestione autonoma con le professionalità esistenti di tutte le attività di progettazione e direzione dei lavori e opere da realizzare secondo i tempi, modalità e previsioni del Piano d'ambito unitario con rilevanti economie di spesa;
- la gestione delle gare d'appalto e dei contratti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, mediante un ufficio unico costituito da specifiche professionalità e competenze aziendali e senza ricorrere a consulenze esterne;
- la estensione all'intera organizzazione della nuova società, utilizzando il personale dell'azienda, dei sistemi e certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2008; UNI EN ISO 14001:2004; H.A.C.C.P. e registrazione EMAS;
- la gestione degli adempimenti di cui alle leggi anticorruzione e trasparenza con l'applicazione del codice etico e del modello organizzativo ex legge n. 231/2001;
- la gestione unitaria dei sistemi e processi di gestione dell'acquedotto fognatura e depurazione con eliminazione di attività sovrapposte e riutilizzo delle risorse umane eccedenti nella copertura di ruoli o funzioni carenti o non presidiati nelle attuali gestioni separate;
- la unificazione e realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di acquedotto, di sollevamento, di fognatura e depurazione;
- il miglioramento del rapporto con l'utenza mediante la gestione unitaria di un efficiente sistema di contatti con gli utenti e con lo sviluppo di tecnologie informatiche;

**Preso altresì atto** del mandato conferito dalle assemblee di Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A. ai Consigli di Amministrazione delle rispettive società con il quale si impegnavano questi ultimi a dare attuazione ad un progetto di fusione societaria e alla conseguente costituzione di un'unica società di gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene";

**Visto** il Progetto di fusione propria delle società Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A. con il quale si prevede la costituzione di una nuova società, a totale capitale pubblico, in house, denominata "Livenza Tagliamento Acque" S.p.A. ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile, che comprende anche lo Statuto sociale che adotterà la nuova società, approvato dal Consiglio di Amministrazione di entrambe le società;

**Vista** la Relazione degli amministratori sul progetto di fusione delle società Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A. predisposta ai sensi dell' art. 2501 quinquies del codice civile per illustrare e giustificare con i relativi profili giuridici ed economici dell'operazione di fusione e la determinazione dei rapporti di cambio e le modalità di assegnazione delle azioni;

**Visto** lo Statuto della nuova società;

**Ravvisata** quindi l'opportunità di provvedere in merito;

**Visti** gli articoli 2501 e seguenti del codice civile (Della fusione delle società);

**Visto** l'art. 42 e l'art. 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Visto** l'art. 3, comma 27 della legge n. 244 del 24.12.2007;

**Visto** l'art. 1, comma 729 delle legge n. 296 del 27.12.2006 e l'art. 4, comma 5 delle legge n. 135 del 07.08.2012;

**Visto** l'art. 1, commi dal 551 al 562 con i quali vengono tra l'altro abrogate le limitazioni e i vincoli di cui all'art. 14, comma 32 della legge n. 122 del 30.07.2010;

**Vista** la deliberazione n. 20 del 17/12/2013 della Consulta d'Ambito con la quale si prefigura, tra l'altro, un unico gestore del servizio idrico integrato a decorrere dal 1/1/2015 e la progressiva unificazione della tariffa per gli utenti appartenenti all'intero Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene";

**Acquisiti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal dirigente del Settore Amministrativo e dal dirigente del Settore Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all'art 49 del TUEL, così come novellato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

**Visto** il vigente Statuto comunale;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**Dato atto che** con decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 al 28 febbraio 2014;

Tutto ciò premesso e fatto proprio,

**Atteso che** la presente proposta è stata esaminata nella seduta congiunta dd. 17/4/2014 delle commissioni consiliari permanenti economia e territorio;

**Udita** la relazione del Sindaco e del direttore del CAIBT SpA;

**Sentiti**, altresì, gli interventi e le dichiarazioni formulate nel corso della discussione dei Consiglieri comunali, che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale, così come registrati e conservati su supporto magnetico, ex art. 39 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Durante la discussione esce l'assessore Driusso ed entrano i consiglieri Fantin, Nadalin e Zirollo;

Conclusa la discussione, il Sindaco mette ai voti la presente proposta di deliberazione;

presenti n. 16;

votanti n. 16;

con voti favorevoli 12, astenuti 1 (Zirollo) e contrari 3 (Cecchetto, Del Sal e Teso), resi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

- 1) di approvare la fusione ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile tra Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A., mediante la costituzione di una nuova società e quindi l'estinzione di Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A. per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono riportate;
- 2) di approvare il Progetto di fusione tra le società Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A. ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile, ivi incluso lo statuto della nuova società, che si allega alla presente;

- 3) di approvare la Relazione degli amministratori, allegata alla presente, sul progetto di fusione delle società Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A. ex art. 2501 quinquies del codice civile con relativi profili giuridici ed economici dell'operazione di fusione e la determinazione dei rapporti di cambio delle azioni e le modalità di assegnazione;
- 4) di prendere atto e approvare la conseguente costituzione di una nuova società a capitale interamente pubblico e in house, affidataria diretta del Servizio Idrico Integrato, denominata "Livenza Tagliamento Acque" S.p.A. e la contestuale estinzione delle società Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A.;
- 5) di dare mandato al Sindaco o suo delegato ad intervenire all'Assemblea di CAIBT S.p.A. con tutte le facoltà di legge per deliberare la fusione tra le società Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A., con facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali agli atti approvati con la presente deliberazione, nonché di rinunciare alla Relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies;
- 6) di impegnare la Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene", in esecuzione della deliberazione n. 20 del 17/12/2013, ad adeguare il Piano degli investimenti per i Comuni attualmente gestiti da CAIBT Spa, al fine di uniformarlo al progressivo aggiornamento della tariffa dovuta dagli utenti della zona orientale dell'ATOI "Lemene" che, a decorrere dall'1/1/2018, sarà unica per l'intero Ambito Territoriale.

con separata votazione  
presenti n. 16;  
votanti n. 16;

con voti favorevoli 12, astenuti 1 (Zirolto) e contrari 3 (Cecchetto, Del Sal e Teso), resi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, u.c., del D.Lgs. n. 267/2000.

**SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: FUSIONE DELLE SOCIETA' "ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA" E "CAIBT SPA" AI SENSI DELL'ART. 2501 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in relazione ai profili amministrativi relativi alle disposizioni in tema di società partecipate, fatti salvi i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente derivanti alla fusione delle società che sono rimessi alla valutazione del dirigente responsabile del servizio economico-finanziario.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì  
15/04/2014

Il Dirigente del Settore  
F.TO DOTT. LUIGI LEONARDI

**SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: FUSIONE DELLE SOCIETA' "ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA" E "CAIBT SPA" AI SENSI DELL'ART. 2501 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì  
18/04/2014

Il Dirigente del Settore Economico – Finanziario  
F.TO Dott.ssa Anna Maria Zoppé

Il presente verbale di deliberazione in data 24/04/2014 n. 26 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Codognotto Pasqualino

Il Segretario GENERALE  
F.to Androsani Dott. Alessandro

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 23/05/2014, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 12/05/2014

L'impiegato di Segreteria  
Erika Biason

---

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 12/05/2014

L'impiegato di Segreteria  
Erika Biason

---

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 12/05/2014

L'impiegato di Segreteria  
Erika Biason

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: Erika Biason*

*CODICE FISCALE: IT:BSNRKE78M46E473U*

*DATA FIRMA: 12/05/2014 14:18:08*

*IMPRONTA: 429EB758D2CB7621616C1E8FA44D4A49141B5C62*

PROGETTO DI FUSIONE PROPRIA  
DELLE SOCIETA' "ACQUE DEL BASSO  
LIVENZA SPA" E "CAIBT SPA", EX ART.  
2501 TER CODICE CIVILE.

---

\*\*\*\*\*

Approvato dagli Organi Amministrativi di Acque del Basso Livenza  
S.p.A. e di Caibt S.p.a. in data 17 marzo 2014.

## **PREMESSA**

A norma dell'articolo 2501- *ter* del Codice Civile i consigli di Amministrazione delle società ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.p.A. (di seguito anche "ABL") e CAIBT S.p.A. (di seguito anche CAIBT) hanno predisposto, ed approvato in data 17 marzo 2014, il progetto di fusione tra le due società.

Il presente Progetto di Fusione contempla l'ipotesi di fusione "propria" delle società partecipanti ABL e CAIBT che, pertanto, si uniranno alla data di effetto della fusione, in un unico nuovo soggetto, neo costituito, la società risultante dalla fusione, che assumerà la denominazione di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A, che in sigla potrà essere denominata anche "LTA S.p.A."

Ai sensi dell'articolo 2504- *bis*, comma 1 del Codice Civile, la società risultante dalla fusione, a decorrere dalla data di effetto dell'operazione, assumerà i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Si precisa che le società partecipanti alla fusione svolgono, per i rispettivi Comuni soci, l'attività di gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, approvvigionamento, accumulo, trattamento, adduzione, trasporto, distribuzione e vendita di acqua ad usi civili, industriali e agricoli; di raccolta, collettamento, allontanamento e scarico delle acque reflue; di depurazione e smaltimento dei fanghi residui risultanti dal processo di trattamento delle acque reflue.

La società risultante dalla fusione svolgerà esattamente la medesima attività.

### **1- SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (art. 2501- *ter* n. 1 del Codice Civile)**

Le società partecipanti alla fusione sono le seguenti:

- **ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.p.A.**, con sede in Annone Veneto (Ve), viale Trieste n. 11, capitale sociale Euro 2.270.492,00 interamente versato, suddiviso in n. 2.270.492 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia n. 00204730279, iscrizione al REA n. 107029;

- **CAIBT S.p.A.**, con sede in Fossalta di Portogruaro (Ve), Via L. Zannier n. 9, capitale sociale Euro 895.644,00 interamente versato, suddiviso in n. 895.644 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, Codice Fiscale, Partita

Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia n. 00216530279, iscrizione al REA n. 247301.

Per effetto della Fusione le società si uniranno e daranno vita ad un unico nuovo soggetto, neo costituito, la nuova società risultante.

## **2- STATUTO DELLA SOCIETA' RISULTANTE DALLA FUSIONE (art. 2501- ter n. 2 del Codice Civile)**

La società risultante dalla fusione adotterà lo statuto sociale allegato *sub A*) al presente progetto di fusione.

Si segnalano di seguito le principali previsioni dello statuto.

La società avrà denominazione **LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.**, in sigla anche "LTA S.p.A.", ed avrà sede legale in Portogruaro presso il Palazzo Municipale. Saranno istituite una sede secondaria amministrativa in Fossalta di Portogruaro (VE), via L. Zannier n. 9 e una sede secondaria operativa in Annone Veneto (Ve), viale Trieste n. 11.

Il capitale sociale sarà di Euro 3.166.126,00, costituito da n. 3.166.126 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.

La società avrà durata fino al 31 dicembre 2050, che potrà essere prorogata con decisione dei soci.

L'oggetto sociale della società, pur rivisto in maniera organica, non muta rispetto all'oggetto sociale delle società fuse.

La società potrà essere amministrata alternativamente da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri o da un Amministratore Unico.

## **3- RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI E CONGUAGLIO IN DENARO (art. 2501- ter n. 3 del Codice Civile)**

Trattandosi di fusione propria, con estinzione di entrambe le società partecipanti, e creazione di un nuovo soggetto, è stato necessario determinare due rapporti di cambio, uno per ogni società:

**A)** per ogni azione di "Acque del Basso Livenza S.p.A." posseduta dai soci, saranno attribuite **0,847884** azioni ordinarie di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A., con troncamento dei decimali e quindi con arrotondamento per difetto all'unità;

**B)** per ogni azione di "CAIBT S.p.A." posseduta dai soci, saranno attribuite **1,3856192** azioni ordinarie di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A., con troncamento dei decimali e quindi con arrotondamento per difetto all'unità.

Di conseguenza, al fine di compensare la perdita dei resti infrazionabili è previsto un conguaglio a carico di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE, a favore dei soci di ABL e CAIBT, di complessivi Euro 38,53 (trentotto virgola cinquantatre) sulla base di una valorizzazione di ogni azione LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE di Euro 3,85. Per una migliore comprensione è allegato sub B) un prospetto riepilogativo dal quale risultano per ogni socio di ABL e di CAIBT, il numero di azioni delle rispettive società attualmente possedute, il loro valore nominale complessivo, le azioni da assegnarsi per effetto del concambio senza e con troncamento dei decimali, il resto infrazionabile ed il conguaglio spettante.

#### **4- MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' RISULTANTE DALLA FUSIONE (art. 2501- ter n. 4 del Codice Civile)**

Dalla data di efficacia della fusione la società risultante dalla fusione procederà:

- all'annullamento di tutte le azioni di ABL e di CAIBT;
- all'emissione di n. 3.166.126 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, da attribuire agli azionisti di ABL e di CAIBT sulla base dei rapporti di cambio sopra evidenziati;
- entro trenta giorni dalla data di efficacia della fusione la società risultante dalla fusione verserà i conguagli in denaro ai soci.

All'esito della fusione tutti gli attuali azionisti di ABL e di CAIBT riceveranno azioni ordinarie della società risultante dalla fusione, aventi tutte i medesimi diritti.

#### **5- DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' RISULTANTE DALLA FUSIONE (art. 2501- ter n. 5 del Codice Civile)**

La società risultante dalla fusione, essendo una società di nuova costituzione, verrà ad esistere con la data di effetto della fusione, che sarà quella dell'ultima iscrizione al Registro Imprese dell'atto di fusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2504- bis del Codice Civile.

Da tale data le azioni della società risultante dalla fusione, attribuite ai soci delle società fuse, parteciperanno agli utili.

#### **6- DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETA' CHE RISULTA DALLA FUSIONE (art. 2501- ter n.6 del Codice Civile)**

Le operazioni delle società partecipanti alla fusione saranno imputate al bilancio della società risultante dalla fusione a partire dalla data di effetto della stessa, che sarà quella dell'ultima iscrizione al Registro Imprese dell'atto di fusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2504- bis del Codice Civile.

**7- TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI (art. 2501- ter n.7 del Codice Civile)**

Le società partecipanti alla fusione non hanno emesso particolari categorie di azioni o titoli diversi dalle azioni, cui possa essere riservato un trattamento particolare.

**8- VANTAGGI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (art. 2501- ter n.8 del Codice Civile)**

Non è previsto alcun beneficio o vantaggio particolare per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

\*\*\*\*\*

Il presente progetto di fusione sarà depositato per l'iscrizione al Registro delle imprese a cura dei Presidenti dei Consigli di Amministrazione di ABL e CAIBT. Qualora i soci unanimemente lo consentano, la decisione in ordine alla fusione potrà avvenire prima che siano trascorsi trenta giorni dell'iscrizione del progetto di scissione al Registro delle Imprese.

Ai Presidenti dei Consigli di Amministrazione di ABL e CAIBT sono conferiti i più ampi poteri per apportare al progetto di Fusione ed ai suoi allegati le modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie per il buon esito dell'operazione di Fusione.

Annone Veneto – Fossalta di Portogruaro li, 17 marzo 2014

Allegati:

allegato A) statuto sociale LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.

allegato B) prospetto riepilogativo attribuzione azioni

## Prospetto riepilogativo attribuzione azioni della società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (allegato B)

Comuni soci CAIBT	N° azioni in CAIBT	Quota % in CAIBT	Quota nuova società	Azioni nuova società	troncate	diff.	conguaglio
Caorle	31.347	3,5	1,372%	43.435,00	43.435	0,00	€ 0,02
Cordovado	44.782	5,0	1,960%	62.050,80	62.050	0,80	€ 3,08
Fossalta di Portogruaro	116.434	13	5,096%	161.333,18	161.333	0,18	€ 0,71
Gruaro	76.130	8,5	3,332%	105.487,19	105.487	0,19	€ 0,72
Portogruaro	62.695	7	2,744%	86.871,39	86.871	0,39	€ 1,52
San Michele al Tagl.to	465.735	52	20,382%	645.331,35	645.331	0,35	€ 1,34
San Vito al Tagliamento	35.826	4	1,568%	49.641,19	49.641	0,19	€ 0,74
Teglio Veneto	62.695	7	2,744%	86.871,39	86.871	0,39	€ 1,52
sommano	895.644	100,00	<b>39,20%</b>	1.241.021,50	1.241.019	2,50	€ 9,65

Comuni soci ABL	N° azioni in ABL	Quota % in ABL	Quota nuova società	Azioni nuova società	troncate	diff.	conguaglio
Annone Veneto	155.538	6,850	4,165%	131.878,23	131.878	0,23	€ 0,87
Cinto Caomaggiore	138.331	6,093	3,705%	117.288,68	117.288	0,68	€ 2,63
Concordia Sagittaria	224.591	9,892	6,015%	190.427,18	190.427	0,18	€ 0,70
Portogruaro	380.129	16,741	10,179%	322.305,41	322.305	0,41	€ 1,57
Pramaggiore	155.538	6,850	4,165%	131.878,23	131.878	0,23	€ 0,87
San Stino di Livenza	242.024	10,660	6,482%	205.208,35	205.208	0,35	€ 1,34
Azzano Decimo	224.591	9,892	6,015%	190.427,18	190.427	0,18	€ 0,70
Pasiano di PN	190.177	8,375	5,092%	161.248,09	161.248	0,09	€ 0,35
Chions	155.538	6,850	4,165%	131.878,23	131.878	0,23	€ 0,87
Meduna di Livenza	138.331	6,093	3,705%	117.288,68	117.288	0,68	€ 2,63
Pravisdomini	138.331	6,093	3,705%	117.288,68	117.288	0,68	€ 2,63
Sesto al Reghena	120.899	5,325	3,238%	102.508,36	102.508	0,36	€ 1,40
Fiume Veneto	2.385	0,105	0,064%	2.022,20	2.022	0,20	€ 0,79
Arzene	376	0,017	0,010%	318,80	318	0,80	€ 3,10
San Martino al T.to	322	0,014	0,009%	273,02	273	0,02	€ 0,07
Valvasone	467	0,021	0,013%	395,96	395	0,96	€ 3,71
San Giorgio Richinvelda	985	0,043	0,026%	835,17	835	0,17	€ 0,64
Casarsa della delizia	111	0,005	0,003%	94,12	94	0,12	€ 0,44
Zoppola	1.828	0,081	0,049%	1.549,93	1.549	0,93	€ 3,59
sommano	2.270.492	100,00	<b>60,80%</b>	1.925.114,50	1.925.107	7,50	€ 28,88
<b>Totale complessivo</b>				<b>3.166.136,00</b>	<b>3.166.126</b>	<b>10,00</b>	<b>€ 38,53</b>

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Alessandro Androsani  
CODICE FISCALE: IT:NDRLSN54L10A5640  
DATA FIRMA: 09/05/2014 12:39:36  
IMPRONTA: B2FE2BFE9432CFF977642E2BB6300D6A6E63E106

NOME: Pasqualino Codognotto  
CODICE FISCALE: IT:CDGPQL59C25I040H  
DATA FIRMA: 09/05/2014 12:48:25  
IMPRONTA: AD7272E2889184B4865B7338366EC677DD81DBE7

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI  
AL PROGETTO DI FUSIONE DELLE  
SOCIETA' "ACQUE DEL BASSO LIVENZA  
SPA" E "CAIBT SPA", EX ART. 2501  
QUINQUIES DEL CODICE CIVILE**

---

Signori Azionisti,

I Consigli di Amministrazione di “Acque del Basso Livenza S.p.A.” e “CAIBT S.p.A.” sottopongono alla Vostra attenzione la presente relazione, redatta ai sensi dell’articolo 2501- *quinquies* del Codice Civile per illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il Progetto di Fusione (in seguito anche solo “Progetto”) tra le due società, con particolare riferimento al rapporto di cambio delle azioni.

## Illustrazione dell’operazione

L’operazione, che è sottoposta all’approvazione dei soci, prevede la fusione propria delle società “Acque del Basso Livenza S.p.A.” e “CAIBT S.p.A.” (in seguito chiamate anche semplicemente ABL e CAIBT), che, per effetto della fusione, daranno vita ad un nuovo soggetto denominato “LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.” (in seguito anche LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE).

Per effetto della fusione le azioni attualmente in circolazione delle società “Acque del Basso Livenza S.p.A.” e “CAIBT S.p.A.” saranno annullate ed ai soci saranno attribuite, sulla base dei rapporti di cambio, azioni della nuova società “LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.”.

È intenzione delle società coinvolte completare il processo di fusione entro l’anno 2014, in modo che la società risultante dalla fusione, “LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.”, possa acquisire l’affidamento del servizio idrico integrato quale unico gestore dal 01/01/2015, così come previsto dalla delibera del CATOI “Lemene” n. 20 del 17/12/2013.

Gli effetti della fusione propria, ai sensi dell’articolo 2504 – bis, comma 2, del Codice Civile decorreranno dall’iscrizione dell’ultimo atto di fusione nel Registro Imprese.

Il Progetto di fusione non prevede la retrodatazione degli effetti ai quali si riferisce l’articolo 2501 – ter, primo comma, numeri 5) e 6), del Codice Civile.

La società risultante dalla fusione “LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.”, per effetto della fusione, subentrerà alle società “Acque del Basso Livenza S.p.A.” e “CAIBT S.p.A.” in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a queste ultime - compresi i rapporti processuali - in tutte le attività e passività, i diritti e gli obblighi, e quindi, a titolo puramente esemplificativo, nella titolarità di tutti i beni materiali ed immateriali, dei crediti e debiti, maturati ed a scadere, e più in generale, nell’intero patrimonio di

“Acque del Basso Livenza S.p.A.” e “CAIBT S.p.A.”, nonché in tutti i rapporti di natura concessoria.

Conseguentemente LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE gestirà, in regime di continuità, tutti i servizi pubblici già affidati alle società ABL e CAIBT.

## Statuto della società risultante dalla Fusione

La società risultante dalla Fusione adotterà lo statuto sociale allegato **sub. A** al progetto di fusione.

Si segnalano le principali previsioni statutarie.

La denominazione sociale sarà “Livenza Tagliamento Acque S.p.A.”, in sigla anche “LTA S.p.A.”.

La società avrà sede legale in Portogruaro (VE), presso il Palazzo Municipale. Saranno istituite una sede secondaria amministrativa a Fossalta di Portogruaro (VE), Via Zannier n.9 e una sede secondaria operativa in Annone Veneto (VE), viale Trieste n.11.

Il capitale sociale sarà di Euro 3.166.126,00, costituito da n. 3.166.126 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

L’oggetto sociale, pur rivisto per assumere un contenuto organico ed in linea con le novità normative, ricalca l’oggetto sociale delle società fuse.

L’Amministrazione potrà essere affidata ad un consiglio di Amministrazione composto di tre o cinque membri, oppure da un Amministratore Unico.

La revisione legale dei conti potrà essere affidata al Collegio Sindacale oppure ad un revisore.

## Società coinvolte nell’operazione

Le società partecipanti all’operazione sono le seguenti:

- **ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.p.A.**, con sede in Annone Veneto (Ve), viale Trieste n. 11, capitale sociale Euro 2.270.492,00 interamente versato, suddiviso in n. 2.270.492 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, Codice Fiscale, Partita Iva e

numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia n. 00204730279, iscrizione al REA n. 107029;

- **CAIBT S.p.A.**, con sede in Fossalta di Portogruaro (Ve), Via L. Zannier n. 9, capitale sociale Euro 895.644,00 interamente versato, suddiviso in n. 895.644 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia n. 00216530279, iscrizione al REA n. 247301.

Entrambe le società sono gestori, nel territorio dei Comuni soci, del Servizio Idrico Integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, approvvigionamento, accumulo, trattamento, adduzione, trasporto, distribuzione e vendita di acqua ad usi civili, industriali e zootecnico; di raccolta, collettamento, allontanamento e scarico delle acque reflue; di depurazione e smaltimento dei fanghi residui risultanti dal processo di trattamento delle acque reflue.

### **Profili giuridici dell'operazione**

L'operazione di fusione si concretizzerà come una fusione "propria", con la quale le società partecipanti alla fusione si uniranno per dare vita ad una nuova società.

Le società partecipanti alla fusione non possiedono azioni reciproche, pertanto la presente fusione non è soggetta alle previsioni dell'articolo 2501-bis del Codice Civile, *fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*, dell'articolo 2505 del Codice Civile, *Incorporazione di società interamente possedute* e articolo 2505 – bis del Codice Civile, *incorporazione di società possedute al novanta per cento*.

L'operazione di fusione è quella che in maniera più semplice e diretta raggiunge lo scopo di unire le due società partecipanti in un unico soggetto, che assuma in sé l'attività di entrambe le società e del quale siano soci gli attuali soci delle singole società, che sono poi i comuni nei quali il Servizio Idrico Integrato viene esercitato.

A completamento del quadro normativo si ricorda, che già in sede di costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene", avvenuta in data 21/04/2008, tutti i comuni soci hanno sottoscritto i patti parasociali, nei quali all'articolo 2 veniva stabilito che *"... il servizio idrico integrato dovrà essere organizzato mediante un'unica società di gestione operante in tutto il territorio dell'Ambito Territoriale....."*.

In ripetute e successive occasioni le assemblee delle due società hanno ribadito la necessità di giungere ad un gestore unico per il Servizio Idrico Integrato in tutto il territorio di riferimento.

Conseguentemente ABL e CAIBT hanno proceduto alla scissione delle società patrimoniali, per dar vita a due società puramente gestionali, da fondere

successivamente per costituire il gestore unico, nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità d'Ambito.

Le scissioni delle due società sono state operate con unanime approvazione dei soci.

Da ultimo con provvedimento n. 20 del 17/12/2013, l'assemblea d'Ambito ha deliberato l'indicazione, ad ABL e CAIBT, di realizzare una fusione ex articoli 2501 e seguenti del Codice Civile, per costituire il gestore unico al quale l'Ambito attribuirà l'affidamento *in house providing* del servizio idrico integrato per un periodo coerente con l'approvando Piano d'Ambito.

### **Motivazioni economiche dell'operazione di fusione**

Il settore idrico è stato interessato, negli ultimi anni, da un crescente numero di interventi legislativi, oltre che dall'effetto di un referendum abrogativo, che hanno profondamente modificato l'assetto nel quale gli operatori sono chiamati ad operare.

Notevole impatto ha inoltre avuto il trasferimento all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas (AEEGSI) delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici. Tutte le società del settore idrico devono uniformarsi alle procedure di raccolta dati ed informazione periodica previste dai provvedimenti emanati dall'AEEGSI, ai fini della determinazione della tariffa. Le suddette procedure sono estremamente complesse e richiedono competenze specifiche.

Progressivamente l'AEEGSI sta intervenendo in tutte le modalità di rapporto con l'utenza (rilevazione consumi, fatturazione, sportello telematico ecc.) che impongono dimensioni di scala adeguate per sopportare i costi di struttura.

Tra gli ultimi interventi legislativi si segnalano inoltre l'art. 4 della legge 135/2012, l'art. 34, comma 20 e seguenti della legge n. 221/2012, l'art. 15 e seguenti della legge n. 190/2012 (nota come "legge anti corruzione"), il D. Lgs n. 33/2013 e l'art. 1 comma 550 e seguenti della legge n. 147/2013 che obbligano le società che gestiscono servizi con affidamento *in house* a modalità operative diverse rispetto a quelle applicate negli ultimi anni.

L'evoluzione del settore ha spinto numerose società operanti a livello locale a processi di aggregazione, che hanno portato alla creazione di soggetti di maggiori dimensioni, in grado di sfruttare sinergie ed economie di scala.

### **Obiettivi**

La finalità dell'operazione di Fusione è la costituzione di un unico soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato per i 27 Comuni dell'area che va dal basso Livenza al basso Tagliamento, in grado di servire circa 180.000 residenti oltre le presenze stagionali della località turistica di Bibione.

La dimensione dell'unico operatore permetterà di implementare l'efficienza, efficacia ed economicità dei servizi offerti, sia dal punto industriale che organizzativo, creando una struttura in grado di dotarsi di più adeguati strumenti ed in grado di affrontare le varie problematiche con le adeguate competenze.

### **Integrazione delle società fuse**

Dal punto di vista organizzativo ed operativo l'aggregazione delle aziende potrà permettere di perseguire significativi risultati in termine di:

- contenimento dei costi fissi derivanti da attività di carattere comune;
- ottenimento di economie di scala;
- aumento della capacità contrattuale nel campo degli approvvigionamenti e degli acquisti;
- recupero di funzionalità ed efficienza;
- ottimizzazione della gestione delle risorse umane e strumentali;
- miglioramento della gestione delle risorse finanziarie;
- dimensionamento adeguato per poter affrontare gli investimenti dei Piani Stralcio e del futuro Piano d'Ambito Unitario;
- integrazione delle realtà impiantistiche nel Sistema Idrico Integrato;
- gestione integrata e unitaria delle attività su un bacino più ampio e razionale.

La società fusa assumerà dimensioni economiche, finanziarie ed industriali sufficienti a garantire l'espletamento del servizio idrico integrato d'Ambito, secondo tutti gli standard previsti dalla regolazione locale (CATOI) e nazionale (AEEGSI), oggi non assicurabili dalle due gestioni separatamente.

### **Sinergie**

Numerose sono le sinergie che si realizzeranno per effetto della fusione. Di seguito si segnalano le principali.

L'Ufficio progettazione interno assumerà la dimensione adeguata a gestire i lavori da realizzare per l'operatore unico, razionalizzando tempi e modalità di realizzazione delle opere.

La gestione delle gare d'appalto e dei contratti, che deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, potrà avvenire attraverso un solo Ufficio, composto da professionalità con specifiche competenze, senza necessità di avvalersi di consulenti esterni.

L'estensione all'intera organizzazione della nuova società dei sistemi e certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2008; UNI EN ISO 14001:2004; H.A.C.C.P. e registrazione EMAS, da attuare utilizzando il personale di una delle due aziende, già formato.

La predisposizione di modelli e forme di controllo necessari per poter adempiere in piena regolarità a principi di “amministrazione trasparente” e della “legge anti corruzione”, quali il Codice Etico, il Modello Organizzativo ex legge 231/2001, saranno predisposti per un solo soggetto, riducendo i costi di predisposizione e/o mantenimento a seconda dei casi.

La gestione unitaria dei sistemi acquedotto, fognatura e depurazione permetterà di eliminare le attività sovrapposte e di riutilizzare le risorse liberate nello sviluppo unitario delle situazioni di deficit presenti nelle attuali gestioni separate.

Potranno essere unificati e razionalizzati i sistemi di telecontrollo delle reti e degli impianti del servizio acquedotto, dei sollevamenti delle reti fognarie e degli impianti di depurazione.

Migliorerà il rapporto con l’utenza, mediante la gestione unitaria di un efficiente sistema di contatti con gli utenti, sviluppando tecnologie informatiche (accessi via *web*), previste oggi dal nuovo regolatore nazionale del mercato (AEEGSI)

In particolare va segnalato che con il loro attuale assetto ed organizzazione le due società, autonomamente considerate, dovrebbero sostenere rilevanti costi per adeguarsi alle previsioni di una convenzione perfettamente allineata agli standard di settore ed alle previsioni regolatorie dell’AEEGSI.

Se ogni società dovesse implementare autonomamente ogni funzione richiesta (servizio tecnico, gare d’appalto, sistemi informativi, sicurezza ecc), si stima che sarebbe necessario inserire circa 18 professionalità, mentre l’unica società fusa, razionalizzando l’uso delle risorse attuali, avrebbe necessità di inserire soltanto sei o sette professionalità per dare copertura adeguata a tutte le funzioni, con notevole risparmio futuro di costi.

### **Tempistica del Progetto di aggregazione**

Mentre l’unione giuridica delle società sarà contestuale alla data di effetto della fusione, con risparmio immediato in termini di costi degli organi amministrativi e di controllo, l’integrazione delle varie funzioni potrà avvenire soltanto gradualmente.

In particolare già dal 2015 saranno operativi i seguenti servizi e sezioni uniche:

- presso la sede di Fossalta di Portogruaro: sezione segreteria e affari generali, sezione controllo di gestione e pianificazione, sezione qualità, servizi amministrativi e del personale;
- presso lo stabile di Via Scalabrini a Fossalta di Portogruaro: servizio commerciale, con apertura dello sportello principale utenti;

- presso la sede operativa di Annone Veneto: sezione sistemi informativi, sezione gare d'appalto e contratti, sezione sicurezza, ufficio tecnico.

Il 2016 sarà il primo vero esercizio della società fusa che parte con un'integrazione già in atto. Vi saranno indirizzi ed obiettivi comuni, procedure aggiornate, condivise e partecipate.

Si potranno sfruttare completamente tutte le economie di scala previste.

Saranno operativi in forma unificata i seguenti servizi:

- presso la sede operativa di Annone Veneto: servizi operativi acquedotto, fognatura e depurazione; servizio operativo logistica.

Nel 2017 la società fusa potrà operare a pieno regime, nell'attesa dell'avvio della tariffa unica d'Ambito, prevista a decorrere dal 01.01.2018, secondo quanto stabilito dal provvedimento dell'Autorità d'Ambito n. 22 del 17/12/2013.

## **Determinazione del Rapporto di Cambio**

### **Introduzione**

Il rapporto di cambio tra le azioni della società "Acque del Basso Livenza S.p.A." e "CAIBT S.p.A." con le azioni della società risultante dalla fusione "LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A." è stato determinato dai Consigli di Amministrazione delle due società sulla base di criteri omogenei di valutazione per entrambe le società, condivisi dai due organi Amministrativi ed esposti in più incontri tra detti organi ed i soci delle società partecipanti.

Le valutazioni sono state effettuate avendo a riferimento i dati del bilancio al 31/12/2012 per entrambe le società. Non è stato possibile utilizzare un bilancio infrannuale, riferito ad una data del 2013, in quanto l'attività di "CAIBT S.p.A." risente molto della stagionalità, servendo anche la spiaggia di Bibione, ed i confronti sarebbero stati falsati in senso migliorativo o peggiorativo a seconda della data prescelta.

Essendo finalizzate alla determinazione del rapporto di cambio in funzione della fusione, le valutazioni sono state effettuate con lo scopo di individuare il peso relativo dei capitali economici delle singole società, rispetto al capitale economico complessivo della società risultante dalla fusione e non il valore assoluto delle singole società.

Trattandosi di una fusione propria, con unione delle società coinvolte per dar vita ad un nuovo soggetto, una volta determinato il peso relativo del valore economico di ogni società rispetto al valore economico complessivo della società risultante dalla fusione,

è stato necessario calcolare due distinti rapporti di cambio, uno per l'attribuzione delle azioni ai soci della società "Acque del Basso Livenza S.p.A." e l'altro per l'attribuzione delle azioni ai soci della società "CAIBT S.p.A."

Si evidenzia che i dati dei bilanci preconsuntivi al 31/12/2013 di entrambe le società, che sono stati predisposti il 07/03/2014 e che rappresentano la situazione sostanzialmente definitiva, confermano i rapporti reciproci espressi dai bilanci al 31/12/2012 e consentono di confermare le valorizzazioni effettuate.

### **Metodi di valutazione seguiti**

Entrambe le società ereditano la gestione del servizio idrico integrato da precedenti aziende speciali costituite dai Comuni soci.

Esse svolgono il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale dei Comuni soci, ognuna mediante affidamento "*in house providing*" del servizio da parte della CATOI "Lemene". Entrambi gli affidamenti scadranno in data 31/12/2014, in quanto CATOI "Lemene" intende rilasciare un unico affidamento a partire dal 2015, alla società risultante dalla fusione, in assenza della quale potrebbe essere affidato ad altro soggetto.

Nel 2003 entrambe le società hanno deliberato la trasformazione da aziende speciali a società per azioni, ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs 267/2000, con effetto dal 30/06/2003 per ABL e dal 01/12/2003 per CAIBT.

In tale occasione tutti i beni aziendali sono stati oggetto di perizia di stima ed entrambe le società hanno accolto nelle scritture contabili i valori peritali ed iscritto delle riserve di trasformazione nel patrimonio netto.

In seguito, "Acque del Basso Livenza S.p.A." nel corso del 2011 e "Caibt S.p.A." nel corso del 2012, hanno effettuato la scissione proporzionale delle reti e degli impianti nelle rispettive società patrimoniali.

Le società partecipanti alla fusione hanno quindi avuto un percorso identico ed hanno una struttura patrimoniale perfettamente comparabile.

Tutte e due le società conseguono con regolarità risultati economici positivi, dimostrando di avere una gestione efficiente.

Nella loro valorizzazione economica si è ritenuto quindi necessario dare rilevanza anche a tale componente reddituale, per tenere conto di un eventuale avviamento esistente.

Per la valutazione del peso relativo di ciascuna società, è emersa anche la necessità di tener conto di alcuni indicatori in grado di esprimere in termini non strettamente economici i valori reciproci delle due società. In questo senso particolare attenzione è

stata posta ai metri cubi erogati, depurati o trattati, quale elemento indicativo dell'attività espressa sul territorio dalle due società.

Sulla base di tutte queste premesse si è giunti alla concorde conclusione di determinare il peso specifico di ogni società sulla base dei seguenti metodi di valutazione:

1- patrimoniale, tenuto conto che le due società hanno struttura omogenea e che sono state entrambe oggetto di perizia di stima in anni recenti;

2- misto patrimoniale – reddituale.

I valori ottenuti con l'applicazione di questi metodi classici di valutazione sono stati messi a confronto con il dato dei metri cubi erogati, per verificare la congruità del risultato ottenuto.

### **Metodo patrimoniale**

Il metodo patrimoniale è stato fin da subito considerato adatto a valutare il peso specifico delle due società, in quanto:

a) la struttura delle società è simile. A seguito della scissione sono proprietarie dei soli immobili costituenti la sede sociale ed i magazzini, delle apparecchiature elettroniche per l'erogazione del servizio, di arredi, macchine d'ufficio ed automezzi. Tali beni, se acquisiti entro il 2003, sono già iscritti in bilancio a valori peritali, se acquisiti in anni successivi hanno un valore netto contabile in linea con il valore effettivo. Le residue attività sono costituite da crediti verso utenti, comuni, erario, ecc, mentre il passivo è costituito da ordinari debiti di funzionamento.

Eventuali reti ed impianti realizzati dopo la scissione (quindi non più vecchi di un anno o due), iscritti all'attivo, sono valutabili al valore residuo contabile, senza necessità di indagini;

b) i beni di maggior valore, gli immobili di proprietà, erano già stati periziati nel 2003, con conseguente iscrizione in contabilità del valore periziato e, tenuto conto del successivo andamento del mercato immobiliare, non vi sono elementi che possano far ritenere di dovere ulteriormente variare i loro attuali valori di iscrizione in bilancio.

Conseguentemente il valore patrimoniale è stato individuato sulla base dei bilanci alla data del 31/12/2012, rispetto ai quali sono state operate solo minori rettifiche di valore per alcune specifiche poste.

## **Metodo Patrimoniale Reddituale**

L'analisi con il metodo misto patrimoniale reddituale contempera l'esigenza di dare adeguata valorizzazione agli aspetti patrimoniali, con la valorizzazione dell'eventuale avviamento aziendale, stimato in funzione della redditività attesa.

Quale valore del patrimonio netto delle due società, ai fini dell'applicazione di tale metodo valutativo, è stato assunto quello determinato con il metodo patrimoniale.

Non disponendo di *business plan* aziendali, la redditività prospettica è stata determinata sulla base del reddito medio del triennio 2010, 2011 e 2012, opportunamente rettificato per eliminare gli effetti delle componenti straordinarie e delle rettifiche patrimoniali operate.

## **Verifica sulla base dei metri cubi erogati**

I risultati ottenuti con i due metodi di valutazione "classici" sono stati confrontati con il parametro che amministratori e soci hanno considerato come importante nella valorizzazione delle due società, cioè i metri cubi erogati.

Il peso specifico delle singole società determinato con l'applicazione dei due metodi classici è risultato in linea con il rapporto fornito da questo indicatore "extra aziendale".

In conseguenza di ciò il rapporto determinato con i metodi classici è stato arrotondato per eccesso e per difetto al decimale più prossimo, per tenere conto del rapporto espresso da questo metodo di verifica.

## **Difficoltà di valutazione**

Le difficoltà di valutazione sono state legate in particolare alla scelta dei tassi di rischio e capitalizzazione nel metodo misto patrimoniale reddituale. In ogni caso si precisa che sono stati individuati ed applicati tassi identici per la valorizzazione di entrambe le società.

## **Rapporto di cambio e criteri seguiti per la sua determinazione**

### **Valore delle due società**

Sulla base dei criteri di valutazione sopra specificati, ponderando i valori ottenuti, il valore economico della società risultante dalla fusione, "LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A." risulta pari ad Euro 12.200.000, dato dalla somma del valore economico delle due società partecipanti alla fusione:

- Acque del Basso Livenza S.p.A., Euro 7.418.000, pari al 60,80%;

- Caibt S.p.A., Euro 4.782.000, pari al 39,20%.

### **Criteri utilizzati per la determinazione dei rapporti di cambio**

Trattandosi di una fusione propria si è reso necessario determinare due distinti rapporti di cambio.

Si è ipotizzato che la società LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. emetta un numero di azioni, del valore nominale ciascuna di Euro 1,00, pari alla somma delle azioni attualmente in circolazione delle due società. Il numero di azioni che sarà realmente emesso è in realtà leggermente inferiore, per effetto del troncamento dei resti indivisibili.

#### **Rapporto di cambio “Caibt S.p.A.”.**

L’attribuzione ai soci di “Caibt S.p.A.” del 39,20% delle azioni di nuova emissione della società “LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.”, ha comportato la determinazione di un rapporto di cambio di **1,3856192** azioni ordinarie di “LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.” da assegnare ai soci di “CAIBT S.p.A.” per ogni azione posseduta, con troncamento dei decimali e quindi con arrotondamento per difetto all’unità.

Di conseguenza, al fine di compensare la perdita dei resti infrazionabili, è previsto un conguaglio a carico di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE, a favore dei soci di CAIBT, di complessivi Euro 9,65 (nove virgola sessantacinque), sulla base del valore economico di ogni azione LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE di Euro 3,85 (tre virgola ottantacinque).

Per effetto dei meccanismi di calcolo suddetti LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE attribuirà ai soci di CAIBT n. 1.241.019 azioni ordinarie del valore ciascuna di un euro.

#### **Rapporto di cambio “Acque del Basso Livenza S.p.A.”**

L’attribuzione ai soci di “Acque del Basso Livenza S.p.A.” del 60,80% delle azioni della società “LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.” ha comportato la determinazione di un rapporto di cambio di **0,847884** azioni ordinarie di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A., da assegnare ai soci di “Acque del Basso Livenza S.p.A.”, per ogni azione di posseduta, con troncamento dei decimali e quindi con arrotondamento per difetto all’unità.

Di conseguenza, al fine di compensare la perdita dei resti infrazionabili, è previsto un conguaglio a carico di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE a favore dei soci di ABL di complessivi Euro 28,88 (ventotto virgola ottantotto), sulla base del valore economico di ogni azione LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE di Euro 3,85 (tre virgola ottantacinque).

Per effetto dei meccanismi di calcolo suddetti LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE attribuirà ai soci di Acque del Basso Livenza n. 1.925.107 azioni ordinarie del valore ciascuna di un euro.

Complessivamente LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE emetterà numero 3.166.126 azioni ordinarie del valore di un euro ciascuna.

Le azioni attualmente in circolazione di ABL e CAIBT sono complessivamente 3.166.136, del valore nominale di un euro ciascuna.

Per effetto dei meccanismi di calcolo sopra evidenziati LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE emetterà 10 (dieci) azioni in meno rispetto a quelle oggi esistenti.

Per una migliore comprensione dell'intero processo di determinazione dei rapporti di cambio viene allegato sub A) alla presente relazione un prospetto riepilogativo dal quale risultano, per ogni socio di ABL e di CAIBT, il numero di azioni delle rispettive società attualmente possedute, il loro valore nominale complessivo, le azioni da assegnarsi per effetto del concambio, senza e con troncamento dei decimali, il resto infrazionabile ed il conguaglio spettante.

Di seguito in allegato sub B) viene anche riportato l'elenco dei soci di LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. con riepilogato il numero di azioni possedute e la quota percentuale di partecipazione.

### **Modalità di assegnazione delle azioni**

In conseguenza del perfezionamento della Fusione, tutte le azioni ordinarie delle società "Acque del Basso Livenza S.p.A." e "Caibt S.p.A." verranno annullate e concambiate con azioni della società "LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.", secondo i suddetti rapporti di cambio.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

### **Data di efficacia dell'operazione e data di godimento delle azioni ordinarie**

Come detto sopra, gli effetti della fusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2504- bis, comma 2, del Codice Civile, decorreranno da quando sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione al Registro delle Imprese.

Dalla medesima data le azioni ordinarie emesse dalla società LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. parteciperanno agli utili.

## **Riflessi tributari della fusione**

L'operazione di fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti delle imposte dirette. Ai sensi dell'articolo 172 della Legge 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui Redditi – "TUIR") infatti, la fusione non dà luogo all'emersione di componenti positive o negative di reddito imponibile in capo ai partecipanti (società fuse, società risultante dalla fusione e anche azionisti).

In particolare, in capo alle società fuse, il trasferimento del patrimonio non dà luogo a realizzo di plusvalenze o minusvalenze latenti nelle attività e passività trasferite, incluso l'avviamento.

Simmetricamente, i beni ricevuti dalla società risultante dalla fusione sono da questa assunti al medesimo valore fiscale che avevano in capo alle società fuse (principio di continuità dei "valori fiscali riconosciuti").

Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto dei rapporti di cambio delle azioni ed i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo ad elementi patrimoniali, compreso l'avviamento, non sono imponibili nei confronti della società risultante dalla fusione e non hanno riconoscimento fiscale, salvo che non si opti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR o dall'articolo 15 del D.L. 29/11/2008 n. 185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). Le eventuali riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse dovranno essere ricostituite nel bilancio della società risultante dalla fusione.

## **Valutazioni dei Consigli di Amministrazione sulla ricorrenza del diritto di recesso**

L'eventuale approvazione della delibera di Fusione non darà luogo ad alcuna ipotesi di diritto di recesso in favore degli azionisti di "Acque del Basso Livenza S.p.A." e "Caibt S.p.A." non ricorrendo alcuno dei presupposti previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, da altre disposizioni di legge o da ulteriori cause di recesso previste dai rispettivi statuti.

Annone Veneto – Fossalta di Portogruaro li, 17 marzo 2014

## ALLEGATO A

### Prospetto riepilogativo attribuzione azioni della società LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.

Comuni soci CAIBT	N° azioni in CAIBT	Quota % in CAIBT	Quota nuova società	Azioni nuova società	troncate	diff.	conguaglio
Caorle	31.347	3,5	1,372%	43.435,00	43.435	0,00	€ 0,02
Cordovado	44.782	5,0	1,960%	62.050,80	62.050	0,80	€ 3,08
Fossalta di Portogruaro	116.434	13	5,096%	161.333,18	161.333	0,18	€ 0,71
Gruaro	76.130	8,5	3,332%	105.487,19	105.487	0,19	€ 0,72
Portogruaro	62.695	7	2,744%	86.871,39	86.871	0,39	€ 1,52
San Michele al Tagl.to	465.735	52	20,382%	645.331,35	645.331	0,35	€ 1,34
San Vito al Tagliamento	35.826	4	1,568%	49.641,19	49.641	0,19	€ 0,74
Teglio Veneto	62.695	7	2,744%	86.871,39	86.871	0,39	€ 1,52
sommano	895.644	100,00	<b>39,20%</b>	1.241.021,50	1.241.019	2,50	€ 9,65

Comuni soci ABL	N° azioni in ABL	Quota % in ABL	Quota nuova società	Azioni nuova società	troncate	diff.	conguaglio
Annone Veneto	155.538	6,850	4,165%	131.878,23	131.878	0,23	€ 0,87
Cinto Caomaggiore	138.331	6,093	3,705%	117.288,68	117.288	0,68	€ 2,63
Concordia Sagittaria	224.591	9,892	6,015%	190.427,18	190.427	0,18	€ 0,70
Portogruaro	380.129	16,741	10,179%	322.305,41	322.305	0,41	€ 1,57
Pramaggiore	155.538	6,850	4,165%	131.878,23	131.878	0,23	€ 0,87
San Stino di Livenza	242.024	10,660	6,482%	205.208,35	205.208	0,35	€ 1,34
Azzano Decimo	224.591	9,892	6,015%	190.427,18	190.427	0,18	€ 0,70
Pasiano di PN	190.177	8,375	5,092%	161.248,09	161.248	0,09	€ 0,35
Chions	155.538	6,850	4,165%	131.878,23	131.878	0,23	€ 0,87
Meduna di Livenza	138.331	6,093	3,705%	117.288,68	117.288	0,68	€ 2,63
Pravisdolini	138.331	6,093	3,705%	117.288,68	117.288	0,68	€ 2,63
Sesto al Reghena	120.899	5,325	3,238%	102.508,36	102.508	0,36	€ 1,40
Fiume Veneto	2.385	0,105	0,064%	2.022,20	2.022	0,20	€ 0,79
Arzene	376	0,017	0,010%	318,80	318	0,80	€ 3,10
San Martino al T.to	322	0,014	0,009%	273,02	273	0,02	€ 0,07
Valvasone	467	0,021	0,013%	395,96	395	0,96	€ 3,71
San Giorgio Richinvelda	985	0,043	0,026%	835,17	835	0,17	€ 0,64
Casarsa della delizia	111	0,005	0,003%	94,12	94	0,12	€ 0,44
Zoppola	1.828	0,081	0,049%	1.549,93	1.549	0,93	€ 3,59
sommano	2.270.492	100,00	<b>60,80%</b>	1.925.114,50	1.925.107	7,50	€ 28,88
<b>Totale complessivo</b>				<b>3.166.136,00</b>	<b>3.166.126</b>	<b>10,00</b>	<b>€ 38,53</b>

## ALLEGATO B

**Elenco soci LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA, numero azioni possedute e percentuale di partecipazione al capitale sociale.**

<b>Comuni soci LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA</b>	<b>Azioni nuova società</b>	<b>in percentuale</b>
San Michele al Tagl.to	645.331	20,382%
Portogruaro	409.176	12,924%
San Stino di Livenza	205.208	6,481%
Concordia Sagittaria	190.427	6,015%
Azzano Decimo	190.427	6,015%
Fossalta di Portogruaro	161.333	5,096%
Pasiano di PN	161.248	5,093%
Annone Veneto	131.878	4,165%
Pramaggiore	131.878	4,165%
Chions	131.878	4,165%
Cinto Caomaggiore	117.288	3,704%
Meduna di Livenza	117.288	3,704%
Pravisdomini	117.288	3,704%
Gruaro	105.487	3,332%
Sesto al Reghena	102.508	3,238%
Teglio Veneto	86.871	2,744%
Cordovado	62.050	1,960%
San Vito al Tagliamento	49.641	1,568%
Caorle	43.435	1,372%
Fiume Veneto	2.022	0,064%
Zoppola	1.549	0,049%
San Giorgio Richinvelda	835	0,026%
Valvasone	395	0,012%
Arzene	318	0,010%
San Martino al Tagliamento	273	0,009%
Casarsa della Delizia	94	0,003%
Totale complessivo	3.166.126	100,000%

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Alessandro Androsoni  
CODICE FISCALE: IT:NDRLSN54L10A5640  
DATA FIRMA: 09/05/2014 12:39:39  
IMPRONTA: B2FE2BFE9432CFF977642E2BB6300D6A6E63E106

NOME: Pasqualino Codognotto  
CODICE FISCALE: IT:CDGPQL59C25I040H  
DATA FIRMA: 09/05/2014 12:48:28  
IMPRONTA: AD7272E2889184B4865B7338366EC677DD81DBE7

“LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.”

**STATUTO**

**Indice**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

Art. 1) Denominazione

Art. 2) Sede

Art. 3) Oggetto sociale

Art. 4) Durata

**TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - SOCI - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO - TRASFERIMENTO DI AZIONI**

Art. 5) Capitale Sociale

Art. 6) Prestiti obbligazionari

Art. 7) Aumento di capitale

Art. 8) Azioni

Art. 9) Domiciliazioni e recapiti

Art. 10) Partecipazioni di soggetti alla società

Art. 11) Cessione di azioni

**TITOLO III - ASSEMBLEA**

Art. 12) Assemblea degli azionisti

Art. 13) Avviso di convocazione

Art. 14) Convocazione dell'assemblea

Art. 15) Partecipazione

Art. 16) Presidenza dell'assemblea e segreteria

Art. 17) Materia riservate all'assemblea

**TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO**

Art. 18) Numero componenti, durata in carica ed incompatibilità

Art. 19) Nomina, sostituzione e compensi

Art. 20) Vice-presidente, Amministratore/i delegato/i, Direttore generale, segretario

Art. 21) Convocazione, costituzione, quorum di deliberazione, verbalizzazione

Art. 22) Poteri e rappresentanza

Art. 23) Poteri e deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione

**TITOLO V - DIRETTORE GENERALE**

Art. 24) Scelta – responsabilità – compiti – deleghe di rappresentanza – sostituzioni

**TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE**

Art. 25) Collegio Sindacale

Art. 26) Revisione legale

**TITOLO VII - BILANCIO E UTILI**

Art. 27) Esercizio sociale e redazione del Bilancio

Art. 28) Destinazione degli utili e dividendi

**TITOLO VIII - COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DI VERTENZE FRA SOCIETA' E SOCI - DIRITTO DI RECESSO - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

Art. 29) Clausola compromissoria

Art. 30) Diritto di recesso

Art. 31) Scioglimento e liquidazione

**Titolo IX - SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING**

Art. 32) Organismo Intercomunale di Coordinamento e Controllo (O.I.C.C.) ai fini del controllo analogo

## Titolo I

### DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

#### **Art. 1) - Denominazione**

È costituita una società per azioni denominata Livenza Tagliamento Acque S.p.a., in sigla anche "LTA S.p.a."

#### **Art. 2) - Sede**

1. La Società ha sede legale in Comune di Portogruaro (VE).

Sono istituite una sede secondaria amministrativa in Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) e una sede secondaria operativa in Comune di Annone Veneto (VE).

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare il trasferimento della sede legale nel territorio di uno qualsiasi dei Comuni soci e istituire o sopprimere sedi secondarie.

L'Assemblea può istituire o sopprimere filiali, succursali, depositi, agenzie uffici di rappresentanza o altre unità locali comunque denominate.

#### **Art. 3) - Oggetto sociale**

1. La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività nel campo:

- della ricerca, captazione, produzione, approvvigionamento, accumulo, trattamento, trasporto, adduzione, distribuzione, vendita, utilizzo di acqua ad usi civili, industriali e zootecnici;
- della raccolta, collettamento, scarico, recupero e riutilizzo delle acque reflue;
- dell'attività di depurazione e smaltimento dei fanghi risultanti dal processo di trattamento delle acque reflue.

2. La Società può svolgere quanto al precedente comma 1 mediante l'utilizzo di risorse proprie e / o di terzi, nel rispetto della normativa vigente per le società pubbliche affidatarie dirette di servizi pubblici locali.

3. La Società può svolgere attività strumentali, connesse, complementari ed affini a quelle indicate al precedente comma 1.

4. Con riferimento agli ambiti definiti dai precedenti commi 1 e 3, la Società può svolgere attività di studio, di consulenza e di progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste una espressa riserva di legge.

In particolare, fanno parte delle funzioni proprie della Società di cui ai commi precedenti quelle di:

a) progettazione e mantenimento in pristino delle opere del Servizio Idrico Integrato, ovvero: delle reti, degli impianti e delle dotazioni tecnico amministrative d'acquedotto, di depurazione e di fognatura, ivi comprese quelle previste nelle aree di nuova urbanizzazione, secondo gli indirizzi di pianificazione della Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale interregionale 'Lemene';

b) costruzione – diretta od indiretta in appalto a terzi – delle opere impiantistiche sub a), inclusi gli allacciamenti d'utenza d'acquedotto e/o di fognatura;

c) controllo delle quantità e della qualità degli scarichi dei reflui immessi in fognatura – nel rispetto dei limiti di accettabilità delle acque di scarico – anche in ragione del corpo idrico ricettore – in relazione alle vigenti ed emanande disposizioni legislative e regolamentari in materia –, nonché delle quantità e della qualità dell'acqua potabile, come meglio definite negli strumenti di regolamentazione dei rapporti tra Società e Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale interregionale 'Lemene';

d) rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue in fognatura, anche in occasione dell'estensione delle reti fognarie comunali;

e) applicazione delle tariffe della somministrazione dell'acqua e dei servizi di fognatura e di depurazione, in coerenza con quanto previsto dalle Autorità competenti in materia tariffaria e nel rispetto della normativa nazionale e regionale per tempo vigente.

5. Può inoltre svolgere altre attività idriche, attività non idriche con infrastrutture del servizio idrico, nonché altre attività non idriche come definite dall' AEEGSI.
6. Può inoltre svolgere, in via strumentale e connessa rispetto all'attività principale, lo studio, lo sviluppo e la promozione di attività di ricerca ed innovazione in ambito ambientale e nella gestione dell'ambiente, nonché l'attuazione delle politiche regionali, nazionali e internazionali in materia di ambiente, innovazione e ricerca.
7. Per lo svolgimento della propria attività ed il raggiungimento dei propri scopi, oltre ad operare in via diretta, la Società può assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, di nuova costituzione e/o esistenti, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, nonché associarsi con altri soggetti pubblici.
8. La Società può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro, può porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie attive e passive ivi compresa l'emissione di obbligazioni e qualunque atto collegato al raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dal Decreto Legislativo n. 58/1998.
9. La Società può costituire società controllate con oggetto sociale analogo o correlato al proprio.
10. La Società può prestare o ricevere fidejussioni, garanzie reali, altre garanzie comunque denominate per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di enti e società controllate e/o collegate.

#### **Art. 4) - Durata**

1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
2. L'Assemblea straordinaria può prorogare la durata o sciogliere anticipatamente la Società.
3. Lo scioglimento avviene per le cause previste dalle leggi vigenti ed in particolare il Codice Civile, nonché per l'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale.

#### Titolo II

#### CAPITALE SOCIALE – SOCI – ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO – TRASFERIMENTO DI AZIONI

#### **Art. 5) - Capitale sociale**

1. Il Capitale sociale è di Euro € 3.166.126,00 (tremilioncentosessantaseimilacentoventisei /00), suddiviso in numero 3.166.126 (tremilioncentosessantaseimilacentoventisei) azioni ordinarie nominative di € 1 (uno/00) cadauna.
2. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

#### **Art. 6) - Prestiti obbligazionari**

La Società potrà emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo con verbale redatto da un notaio.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Le obbligazioni convertibili di qualsiasi natura debbono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute.

L'assemblea degli obbligazionisti deve scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative all'assemblea straordinaria.

#### **Art. 7) - Aumento di capitale**

1. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria con conferimenti in denaro, di beni in natura o crediti, coerentemente con gli articoli 2342 e 2343 del Codice Civile.
2. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'aumento del capitale sociale, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia. Le azioni di nuova emissione debbono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni di ciascuno possedute, salvo il disposto del quarto e quinto comma dell'art. 2441 del Codice Civile.
3. Gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni di cui al comma 2 rimaste inopinate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441 del Codice Civile.

#### **Art. 8) - Azioni**

1. Le azioni sono nominative, ogni azione dà diritto ad un voto. Il diritto di voto spetta al socio anche in caso di pegno, usufrutto o altro vincolo a favore di terzi sulle azioni stesse. Si esclude l'emissione dei relativi titoli azionari.
2. La qualità di socio discende dalla titolarità di almeno una azione e comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi societari legalmente adottate.
3. I versamenti in denaro sulle azioni sottoscritte sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.
4. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice Civile.
5. L'acquisto di azioni proprie è disciplinato dalle norme del Codice Civile in materia.

#### **Art. 9) - Domiciliazioni e recapiti**

1. I soci ad ogni effetto e per ogni rapporto connesso o comunque dipendente dall'atto costitutivo e/o dallo Statuto, si intendono domiciliati nel luogo risultante dal Libro soci, nel quale dovranno far annotare il proprio numero di fax, numero di telefono, indirizzo PEC ed indirizzo di posta elettronica ai quali ricevere le comunicazioni, e tutte le successive variazioni dei recapiti forniti.
2. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, gli Amministratori, i Sindaci, ed il Revisore se nominato, notificano alla società il domicilio al quale ricevere le comunicazioni, il proprio numero di fax, numero di telefono, indirizzo PEC ed indirizzo di posta elettronica. Successive modificazioni e/o revoche dei dati comunicati dai soci, amministratori, organo di controllo e revisore, avranno effetto nei confronti della società soltanto se comunicate per iscritto.
3. Le comunicazioni della società si considerano regolarmente eseguite se effettuate agli ultimi domicili, numeri di fax, telefono e indirizzi PEC o di posta elettronica notificati.

#### **Art. 10) - Partecipazione di soggetti alla Società**

1. La società è a totale capitale pubblico locale. Possono quindi partecipare alla Società esclusivamente Enti Pubblici Territoriali Locali.
2. La richiesta di annotazione nel Libro dei Soci del trasferimento di azioni in violazione alla previsione di cui al precedente comma deve essere rifiutata e non avrà effetto nei confronti della società.

#### **Art. 11) - Trasferimento delle azioni**

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (anche gratuito e di liberalità) le proprie azioni, dovrà previamente informare l'Organo Amministrativo, per la comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando la quantità delle azioni che intende vendere, il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le condizioni di vendita.

2. L'Organo Amministrativo provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento, a trasmettere la comunicazione ricevuta dal socio venditore a tutti i soci iscritti al Libro Soci da almeno 60 giorni prima della data di ricezione.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni in questione.
4. L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione al socio venditore ed a tutti i soci delle proposte di acquisto in prelazione pervenute.
5. La prelazione dovrà essere esercitata da ogni singolo socio su tutte le azioni in vendita. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni in vendita sarà attribuito ad essi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.
6. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno liberamente trasferibili, nei limiti dei cui all'art. 10.
7. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni, questo sarà stabilito da un collegio di tre arbitri, a norma dell'art. 1473 del Codice civile.
8. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti interessate (acquirente/i e venditore/i) entro trenta giorni dalla richiesta ed il terzo, d'accordo tra i due arbitri, nei trenta giorni successivi.
9. Se una delle parti interessate non avrà provveduto, entro il termine indicato, alla nomina del proprio arbitro, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su istanza dell'altra parte diligente. Similmente, in caso di non accordo, per il terzo arbitro.
10. Il prezzo determinato dal Collegio degli Arbitri diventerà vincolante per i soci. I costi della procedura arbitrale saranno compensati tra le parti alienante ed acquirente, salva la facoltà del socio alienante di rinunciare alla cessione delle azioni e del socio acquirente di rinunciare all'acquisto, fermo restando che sono a carico del socio rinunciatario i costi della procedura arbitrale.
11. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito al socio cedente entro novanta giorni dalla sua determinazione, salvo diverso accordo.
12. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della Società è subordinata all'accertamento da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non violi quanto previsto all'art. 10.
13. Tutte le comunicazioni, informative, o scambi di informazioni comunque denominati, previsti dal presente articolo, si considerano regolarmente effettuati a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) o Raccomandata A.R..

### Titolo III ASSEMBLEA

#### **Art. 12) - Assemblea degli azionisti**

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### **Art. 13) - Avviso di convocazione**

1. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve essere comunicato ai soci, all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale, mediante PEC o Raccomandata A.R. o altro mezzo che dia riscontro dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell'Assemblea. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno della seconda convocazione.

2. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 14) - Convocazione dell'assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed in ogni caso non oltre 180 (centoottanta) giorni nei casi previsti dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, per l'approvazione del bilancio.

2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda di convocazione gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da questi predisposta.

#### **Art. 15) - Partecipazione**

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto.

2. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile mediante delega scritta.

#### **Art. 16) - Presidenza dell'assemblea e segreteria**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza od impedimento di questi, la presidenza dell'Assemblea è assunta dalla persona designata dalla maggioranza dei soci presenti all'adunanza.

2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, proposto dallo stesso Presidente all'Assemblea, che lo nomina.

3. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolarità della costituzione, alla identità e legittimazione dei presenti ed ai risultati della votazione.

4. La direzione dei lavori assembleari, la regolazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea.

5. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

6. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

#### **Art. 17) - Materie riservate all'assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva la relazione programmatica annuale, il piano industriale e gli altri eventuali documenti di carattere programmatico;

b) approva il Bilancio d'esercizio;

c) decide la struttura dell'Organo Amministrativo, nomina e revoca gli Amministratori ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) nomina e, nei limiti di legge, revoca i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandata la revisione legale, ovvero decide l'attribuzione della revisione legale al Collegio sindacale;

e) determina, nel rispetto della normativa vigente, il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto eventualmente incaricato della revisione legale;

f) delibera le eventuali azioni di responsabilità verso Amministratori e Sindaci;

- g) delibera in ogni altra materia ad essa riservata dal codice civile.
2. Anche ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea, le autorizzazioni all'Organo Amministrativo per l'approvazione, da parte di quest'ultimo, degli atti di cui all'art. 21, comma 9.
  3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.
  4. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più di due terzi del capitale sociale.
  5. Se esistono diverse categorie di azioni le deliberazioni dell'assemblea che pregiudichino i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata

#### Titolo IV ORGANO AMMINISTRATIVO

##### **Art. 18) - Numero dei componenti, durata in carica ed incompatibilità**

1. La società può essere amministrata, alternativamente e su decisione dei soci in sede di nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero da un Amministratore Unico. Gli Amministratori devono essere nominati nel rispetto di eventuali specifici requisiti di legge, previsti per le società a partecipazione pubblica, in merito alla composizione dell'intero Consiglio di Amministrazione o all'eleggibilità di alcuni suoi membri, ove vigenti. Per Organo Amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione oppure l'Amministratore Unico.
2. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo dei tre esercizi della loro carica.
3. Non possono ricoprire cariche di Amministratore, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro per cui valga una delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità previste dalla vigente normativa civilistica ed in materia di società a partecipazione pubblica ed enti pubblici locali.
4. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, la comunicazione dello stesso va resa al Collegio Sindacale.

##### **Art. 19) - Nomina, sostituzione e compensi**

1. Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea ordinaria che ne determina il numero nei limiti dall'art.18, comma 1.
2. Qualora, nel corso dell'esercizio, venga a mancare un Amministratore, il Consiglio di Amministrazione provvede, senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni, alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà procedere alla sua eventuale conferma nella carica o alla nomina di altro Amministratore; in entrambi i casi, l'Amministratore nominato scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.
3. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare anticipatamente e contemporaneamente la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, convocata senza ritardo dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione ancorché dimissionario, ovvero dal Presidente del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

4. Al fine della nomina degli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'ordine del giorno deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare.

5. La nomina degli Amministratori avverrà sulla base di liste, che dovranno essere formate nel rispetto di eventuali specifici requisiti richiesti dalla legge per le società a partecipazione pubblica in merito alla composizione dell'intero Consiglio di Amministrazione o all'eleggibilità di alcuni suoi membri, ove esistenti.

Per poter essere ammessa alla votazione, ogni lista dovrà essere presentata da uno o più soci che complessivamente rappresentino almeno il 20% (venti per cento) delle azioni con diritto di voto; le liste sono rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Qualora un socio abbia concorso a presentare più liste non avrà diritto di voto nella nomina degli Amministratori e, per la verifica del limite del 20%, alle liste che ha contribuito a presentare dovrà essere sottratta la sua percentuale di partecipazione al capitale sociale.

6. Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura dei soci presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alla loro nomina), nonché l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

7. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.

8. Ogni socio ha diritto di votare una sola lista. Alla lista verranno attribuiti tanti voti quante sono le azioni con diritto di voto dei soci che l'hanno votata.

9. Qualora vengano poste ai voti un numero di liste pari o superiore a due, ad una sola lista non può comunque spettare un numero di consiglieri superiore a due, in caso di Consiglio di Amministrazione di tre membri, a tre, in caso di Consiglio di Amministrazione di cinque membri.

Tenendo conto del limite anzidetto, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, per due, per tre, per quattro o per cinque, a seconda del numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente a ciascuna lista, determinando un'unica graduatoria decrescente.

10. Con apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione, previo parere preventivo dell'OICC, ed approvato dall'Assemblea, saranno determinate le modalità con le quali i candidati di ogni lista dovranno essere associati ai quozienti ottenuti dalla lista medesima, in modo da garantire la rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione di ciascuna lista in ragione dei voti ottenuti, ma tenendo conto di eventuali specifici requisiti richiesti dalla legge per la composizione dell'intero Consiglio di Amministrazione o per l'eleggibilità di alcuni suoi membri nelle società a partecipazione pubblica.

11. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto un maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Il candidato che risulterà associato al quoziente più elevato viene nominato dall'Assemblea Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui l'assemblea decida di nominare un Amministratore Unico, sarà eletto chi viene associato al quoziente più elevato.

12. Per la revoca degli amministratori si applica l'articolo 2383 del Codice Civile.

13. Il compenso spettante ai membri dell'Organo Amministrativo è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina nei limiti delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

#### **Art. 20) - Vice-presidente, Amministratori delegati, Direttore Generale, segretario**

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri e le funzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, scelto al di fuori dei propri membri, dotato delle competenze previste dal successivo articolo 24.
4. Il Consiglio di Amministrazione può designare un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

**Art. 21) - Convocazione, costituzione, quorum di deliberazione, verbalizzazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale ma all'interno del territorio delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio stesso, o dal Collegio Sindacale.
2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da trasmettere a ciascun Consigliere ed a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente, o via telefax, o per posta elettronica, ma almeno 24 ore prima dell'adunanza.
3. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
4. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale in carica.
5. Il Direttore Generale partecipa alle adunanze se invitato e senza diritto di voto.
6. Ogni Consigliere dispone di un voto; non può farsi rappresentare da alcuno, pur se provvisto di formale delega.
7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza dal Vice-Presidente e in mancanza dal Consigliere nominato dai presenti.
8. Il Consiglio, salvo quanto previsto al comma successivo, delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale la deliberazione che ha riportato il voto di colui che presiede l'adunanza.
9. Dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno due Consiglieri in caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, e di almeno tre Consiglieri in caso di Consiglio di cinque membri, le deliberazioni concernenti:
  - a) la sottoscrizione, l'acquisto o la cessione di partecipazioni di controllo;
  - b) gli indirizzi ai fini della nomina o della designazione dei rappresentanti della Società in seno agli organi di controllo delle società od enti al cui capitale la Società partecipa;
  - c) la nomina di Amministratori Delegati.Le delibere di cui al presente comma sono soggette a previo parere consultivo dell'O.I.C.C. e possono essere assunte solo in conformità a quest'ultima.
10. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.
11. Il Consiglio può approvare un regolamento per il proprio funzionamento.
12. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, ai sensi della normativa al tempo vigente, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e purché sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.  
In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi fisicamente il Presidente ed il Segretario.

**Art. 22) - Poteri e rappresentanza**

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, gli sono conferite le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non sono riservate dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.
2. L'Organo Amministrativo predispone opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla Società; promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni stesse da parte dei cittadini utenti.
3. La rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede.
4. Se nominati, la rappresentanza della Società, nei limiti dei poteri loro conferiti e nell'ambito delle materie oggetto della delega spetta pure, disgiuntamente e separatamente dal Presidente, agli Amministratori Delegati.
5. In assenza di nomina di uno o più Amministratori Delegati, per determinati atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma sono conferiti dall'Organo Amministrativo al Direttore Generale.

**Art. 23) - Poteri e deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento istituzionale dell'attività della Società, assicurando, in particolare, il raccordo dell'operato tra il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale.
2. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
  - a) mantiene i rapporti permanenti con l'Organo di Coordinamento e di Controllo, con i Comuni soci, con la Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale interregionale 'Lemene';
  - b) intrattiene i rapporti istituzionali con le autorità locali e statali;
  - c) sviluppa la collaborazione con le Associazioni di categoria e le Federazioni alle quali la Società aderisce;
  - d) vigila sull'operato del Direttore Generale, verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se necessario, ne sollecita l'esecuzione;
  - e) promuove le iniziative di informazione e partecipazione dell'utenza e delle cittadinanze e mantiene i rapporti con i mass media.

Titolo V

DIRETTORE GENERALE

**Art. 24) - Scelta, responsabilità, compiti, deleghe di rappresentanza, sostituzioni**

1. Agli uffici della società è preposto un Direttore Generale i cui compiti sono prefissati dal Consiglio di Amministrazione e dal presente statuto.
2. L'Organo Amministrativo nomina il Direttore Generale, da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa.
3. Non possono ricoprire la carica di Direttore Generale ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro per cui valga una delle cause di inconfiribilità e/o di incompatibilità previste dalla vigente normativa civilistica ed in materia di società a partecipazione pubblica ed enti pubblici locali.
4. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale della Società. A tal fine, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organo Amministrativo:
  - a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;
  - b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi societari ed il loro organico sviluppo;

- c) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e può proporre la convocazione al Presidente;
  - d) partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio stesso senza diritto di voto;
  - e) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratti della riscossione dei crediti commerciali derivanti dal normale esercizio della Società, ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti specificamente riservati alla sua competenza;
  - f) rappresenta la Società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente, od a mezzo di proprio procuratore speciale, alle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;
  - g) nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, dal Regolamento aziendale per la selezione del personale approvato dall'Organo Amministrativo, in attuazione dei provvedimenti di assunzione adottati dall'Organo Amministrativo, presiede le Commissioni di selezione del personale, assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti; sottoscrive i contratti di assunzione del personale;
  - h) dirige il personale della Società, adottando, nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro e di quanto deliberato dall'Organo Amministrativo, i provvedimenti disciplinari;
  - i) nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di forniture di beni e servizi ed esecuzione di lavori e nei limiti degli importi stabiliti dall'Organo Amministrativo, provvede alle spese necessarie a garantire la gestione di funzioni e servizi societari; nomina responsabili del procedimento, assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti;
  - j) firma la corrispondenza ordinaria della Società e tutti gli atti che non siano di esplicita competenza dell'Organo Amministrativo;
  - k) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dallo Statuto ad esso delegati/bili o conferitigli dagli altri organi statutari.
5. Al Direttore Generale designato, in carenza di nomina di Amministratore/i Delegato/i, possono essere delegati dall'Organo Amministrativo, mediante rilascio di specifica procura, anche funzioni parziali di rappresentanza legale, quali quelle in tema fiscale, previdenziale, assistenziale, antinfortunistico e di sicurezza.
6. Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, attività d'impresa o professione, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale, al di fuori della Società, senza la previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.
7. L'Organo Amministrativo può nominare uno o più ViceDirettori, da individuare tra il personale direttivo della società, che coadivano il Direttore Generale nelle attività gestionali ed amministrative e sostituiscono lo stesso in caso di assenza, malattia o impedimento temporaneo.

## Titolo VI

### COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

#### **Art. 25) - Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
2. Il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci con la decisione di nomina del Collegio stesso.
3. Il Collegio Sindacale ha i poteri ed i doveri di cui agli articoli da 2403 e 2409 del Codice Civile.
4. Il Compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea di nomina per l'intera durata del loro mandato, tenendo conto di eventuali limiti stabiliti dalla legge.

#### **Art. 26) - Revisione legale**

1. La revisione legale è esercitata dal Collegio Sindacale, che in tal caso deve essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci e salvo che la società non sia tenuta agli adempimenti previsti dall'articolo 2409 – bis, comma 2 del Codice Civile.
2. L'assemblea ordinaria dei soci, sentito il Collegio Sindacale, può incaricare della revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione, da scegliersi tra gli iscritti nell'apposito registro.
3. Il compenso del revisore legale o della società di revisione è determinato dall'assemblea di nomina per l'intera durata del mandato, tenendo conto di eventuali limiti stabiliti dalla legge.

## Titolo VII BILANCIO E UTILI

### **Art. 27) - Esercizio sociale e redazione del Bilancio**

1. L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo, entro i termini e con le forme di legge, provvede alla predisposizione e all'adozione del progetto di bilancio d'esercizio, lo sottopone al parere dell'O.I.C.C. e convoca l'Assemblea per la sua approvazione.

### **Art. 28) - Destinazione degli utili e dividendi**

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
  - il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale oppure, se la riserva è stata ridotta al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
  - il rimanente resta a disposizione dell'Assemblea.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione dal ed entro i termini che verranno annualmente fissati da quest'ultimo.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili saranno prescritti a favore della Società.

## Titolo VIII COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DI VERTENZE FRA SOCIETA' E SOCI – DIRITTO DI RECESSO - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

### **Art. 29) - Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società ed i Soci, nonché fra i Soci, in merito al presente al presente Statuto, con la sola eccezione dell'impugnazione delle delibere assembleari, in ordine a: la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, sarà deferita alle decisioni di un Collegio Arbitrale, nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che i soci dichiarano di accettare con la mera adesione alla Società, anche per quanto concerne le modalità di designazione degli arbitri e le norme di procedura.

### **Art. 30) - Il diritto di recesso**

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all' approvazione delle deliberazioni riguardanti:
  - a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
  - b) la trasformazione della Società;
  - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
  - d) la revoca dello stato di liquidazione;
  - e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
  - f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente articolo;
  - g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
  - h) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;

2. Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.

3. Il socio che intende recedere dalla Società dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo per iscritto con lettera raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei Soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo aveva legittimato ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

4. Il Socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea che potrebbe determinare il diritto di recesso. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo codice civile.

5. L'Organo Amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte. Le azioni inoperte possono essere collocate dall'Organo Amministrativo anche presso terzi, nei limiti di cui all'art. 10. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo del codice civile. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto del codice civile; ove l'opposizione sia accolta, la Società si scioglie.

#### **Art. 31) - Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri (ed i termini) ed i compensi. I liquidatori determineranno le modalità della liquidazione, ripartendo il patrimonio secondo le quote di partecipazione azionaria alla Società, evitando, nel possibile, disparità tra soci eventualmente conferenti beni in concessione ed altri soci.

Titolo IX

SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

**Art. 32) - Organismo Intercomunale di Coordinamento e Controllo (O.I.C.C.) ai fini del controllo analogo**

1. Ai fini dell'espletamento del controllo analogo da parte dei Comuni soci, è costituito dagli stessi un Organismo Intercomunale di Coordinamento e Controllo, per brevità di seguito O.I.C.C., che rilascia pareri preliminari alle deliberazioni degli organi sociali competenti (Assemblea od Organo Amministrativo) come specificato al comma 2 del presente articolo, ferme le competenze e le responsabilità civilistiche e statutarie degli organi sociali stessi.

L'O.I.C.C. è composto dal Sindaco di ciascun Comune socio della Società in house o da un suo delegato e si riunisce quante volte occorra sotto la Presidenza del Sindaco a ciò designato, in base a proprio Regolamento di cui l'Organo si doterà.

Ai fini dell'approvazione dei pareri dell'O.I.C.C., ogni socio dispone di voti proporzionali alla propria quota di partecipazione alla società e si applicano i quorum relativi all'organo alla cui deliberazione si riferisce il parere; nei casi di cui al successivo comma 2, lettera d) si applicano i quorum validi per l'Assemblea Ordinaria.

2. L'O.I.C.C per l'espletamento delle sue competenze di Coordinamento e di Controllo analogo, approva obbligatoriamente propri pareri preventivi rispetto agli atti che seguono:

- a) - le deliberazioni di Assemblea Ordinaria di cui all'art.17, comma1;
- b) - le deliberazioni di Assemblea Ordinaria, di cui all'art.17, comma 2;
- c) - le deliberazioni di Assemblea Straordinaria;
- d) il Regolamento previsto dall'articolo 19, comma 10.

3. Gli uffici dell'O.I.C.C non sono onerosi per la Società.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Alessandro Androsoni  
CODICE FISCALE: IT:NDRLSN54L10A5640  
DATA FIRMA: 09/05/2014 12:39:33  
IMPRONTA: B2FE2BFE9432CFF977642E2BB6300D6A6E63E106

NOME: Pasqualino Codognotto  
CODICE FISCALE: IT:CDGPQL59C25I040H  
DATA FIRMA: 09/05/2014 12:48:23  
IMPRONTA: AD7272E2889184B4865B7338366EC677DD81DBE7